



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 275 DEL 27/04/2009

GESTIONE DELLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI (CENTRO AMBIENTE) DI VIA EMILIA ROMAGNA - PROROGA TECNICA DEL COMODATO PER L'USO DELL'AREA COMUNALE DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. N. 19.001 DEL 23.12.1999

CENTRO DI RESPONSABILITA' :

MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI DEMOGRAFICI - CED

SERVIZIO: PATRIMONIO/AMBIENTE/ESPROPRI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Mario Sala

.....

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Cattolica con Convenzione Rep. n. 19.001 del 23.12.1999, in atti, affidava ad "AMIA" S.p.A. di Coriano (RN), la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (r.s.u.) da attivarsi sul territorio comunale mediante la progettazione, la costruzione, l'organizzazione e la gestione di una stazione ecologica attrezzata denominata "Centro Ambiente" aperta al pubblico, su area comunale posta in Via Emilia Romagna n. 236, censita al Catasto Terreni al foglio 2, mappale n. 389;

- che il suddetto terreno veniva concesso, limitatamente all'area strettamente necessaria alla realizzazione del suddetto "Centro Ambiente", a titolo di comodato gratuito ex artt. 1803 e segg. del C. C. per una durata di anni 10 con scadenza al 30.04.2009;

- che alla suddetta scadenza la società comodataria riconsegnerà al Comune comodante il terreno in questione libero da cose e persone, tranne quelle opere che per loro natura siano inamovibili (strade, parcheggi, ecc.) mentre tutti gli impianti e/o opere eseguite da "AMIA" ancorché infissi/e al suolo saranno di esclusiva proprietà della medesima;

Considerato che la Regione Emilia Romagna con legge n. 25/1999 e ss.mm.ii. ha delimitato gli ambiti territoriali e disciplinato le forme di cooperazione tra gli Enti Locali

per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- che, in applicazione di detta normativa, tutti i Comuni della Provincia di Rimini hanno costituito una forma di cooperazione per la loro rappresentanza unitaria e per l'esercizio unitario delle loro funzioni, denominata "Agenzia di ambito per i servizi pubblici" (ATO n. 9) alla quale è demandato l'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi compresi anche i rapporti con i gestori dei servizi anche in relazione all'instaurazione, modifica o cessazione degli stessi;

- che, con atto dell'Assemblea n. 17 del 17.12.2001, l'Agenzia ha deliberato la salvaguardia del servizio di gestione dei rifiuti urbani ex art. 6 – L.R. n. 25/99 alla "AMIA" S.p.A., approvando con ulteriore atto dell'Assemblea n. 27 del 14.03.2002 la convenzione per la prima attivazione del suddetto servizio;

- che, con atto dell'Assemblea n. 45/2002 ad "AMIA" S.p.A. è subentrata "HERA" S.p.A. di Bologna, divenendo il gestore unico di tutto l'ambito riminese per il servizio gestione rifiuti urbani e assimilati;

- che, con Convenzione del 14.03.2005, stipulata tra "ATO n. 9" ed "HERA" S.p.A. sono stati regolati i rapporti tra le due parti in merito al predetto servizio di gestione rifiuti ex artt. 16 e 18 della già citata L.R. n. 25/99 superando, di fatto, tutte le precedenti convenzioni in essere, disposte dai singoli Comuni in materia di igiene urbana o parti di essa;

- che la durata di detta Convenzione è stata fissata in anni 10 a far data dal 14.03.2002 quindi con scadenza al 14.03.2012;

Visto che in previsione dell'imminente scadenza della sopracitata Convenzione Rep. n. 19.001/1999 stipulata con ex AMIA S.p.A., in data 11.02.09 con nota a Prot. n. 3870, in atti, è pervenuta da parte di "Hera Rimini" S.r.l., società operativa territoriale di "Hera" S.p.A. per lo sviluppo dei correlativi servizi locali nei territori di competenza, apposita richiesta di rinnovo del comodato già in essere per l'uso dell'area comunale di Via Emilia Romagna adibita a "Centro Ambiente";

Ritenuto che la gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani esercitata nell'ambito di detto "Centro" o "Stazione Ecologica" vada comunque mantenuta e se possibile potenziata trattandosi di un servizio pubblico essenziale da perseguire nell'economicità della gestione in conformità alla normativa vigente, nonché a salvaguardia dell'interesse dell'utenza tutta;

Ritenuto quindi di concedere la proroga richiesta precisando che la scadenza del comodato in questione viene confermata al 14 marzo 2012 data in cui scade la sopracitata convenzione decennale stipulata tra "ATO 9 Rimini" ed "Hera" S.p.A.;

Ritenuto altresì di ribadire che alla suddetta scadenza del 14 marzo 2012, salvo eventuale ulteriore rinnovo da concedersi previa adozione di specifico atto deliberativo, la società comodataria riconsegnerà al Comune comodante il terreno ricevuto in comodato gratuito libero da persone e cose, rimuovendo a proprie spese tutti gli impianti e/o opere realizzate, tranne quelli/e che per loro natura siano inamovibili (strade, parcheggi, ecc.), per i quali non sarà dovuto alcun indennizzo al comodante;

Richiamata la deliberazione n. 130 del 22.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per

l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 214 del 29.12.2008, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di concedere, per i motivi esposti in premessa, alla società "Hera" S.p.A. e per essa alla società "Hera Rimini" s.r.l. con sede in Rimini – Via del Terrapieno n. 25, la proroga del comodato gratuito dell'area comunale sita in Via Emilia Romagna n. 236, censita al Catasto Terreni al foglio 2, mappale n. 389, per la gestione della stazione ecologica attrezzata r.s.u. (Centro Ambiente) ivi realizzata in esecuzione alla Convenzione Rep. n. 19.001 del 23.12.1999, in premessa richiamata;

- di dare atto che tale rinnovo viene concesso limitatamente al periodo "01.05.2009 - 14.03.2012", con obbligo per la comodataria di procedere, alla suddetta scadenza, alla riconsegna dell'area ricevuta in uso e disponibilità, libera da persone e cose, rimuovendo a proprie spese tutti gli impianti e/o opere realizzate, tranne quelli/e che per loro natura siano inamovibili (strade, parcheggi, ecc.) per i quali, peraltro, non sarà dovuto alcun indennizzo a favore del comodante;

- di individuare nella persona del dr. Mario Sala, Dirigente del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

.....

DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI DEMOGRAFICI - CED
Mario Sala

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000
Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09.05.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- patrimonio – contratti - bilancio

Dalla residenza Municipale, li 07.05.2009

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 09.05.2009 al 24.05.2009

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli